

**Contratto per il servizio di pulizia, sanificazione e disinfezione
dell'edificio adibito ad uffici ubicato in
Aosta Via Festaz n. 22 e Avenue du Conseil des Commis n. 25
Codice CIG 83276978F5**

Tra

la società "Finanziaria Regionale Valle d'Aosta - Società per Azioni" siglabile "FINAOSTA S.p.A.", società con socio unico, con sede in Aosta Via Festaz n. 22, capitale sociale di Euro 112.000.000,00, iscrizione presso il Registro delle Imprese di Aosta e codice fiscale 00415280072, iscritta all'Albo unico degli intermediari finanziari tenuto da Banca d'Italia ex art. 106 T.U.B. al n. 114, Capogruppo del gruppo finanziario FINAOSTA iscritto all'albo dei gruppi finanziari ex art. 109 T.U.B., direzione e coordinamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta, in persona _____ nato a _____, il _____, a quanto infra facoltizzato dalla _____ in data _____ (di seguito "FINAOSTA")

e

(di seguito "Appaltatore")

Premesso che

- allo scopo di assicurare il servizio di pulizia, sanificazione e disinfezione dell'edificio ubicato in Aosta Via Festaz n. 22 e Avenue du Conseil des Commis n. 25 è stata esperita gara informale per l'affidamento in economia mediante procedura di cottimo fiduciario;
- il servizio è stato aggiudicato a _____
- *aggiungere eventuali requisiti obbligatori previsti in sede di gara/aggiudicazione*

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 (Premesse e allegati)

Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 (Oggetto)

Il contratto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le attività di pulizia, sanificazione e disinfezione da svolgere nell'immobile ubicato in Aosta Via Festaz n. 22 e Avenue du Conseil des Commis n. 25 adibito ad uffici delle società FINAOSTA S.p.A., AOSTA FACTOR S.p.A. e dell'Associazione Valdostana Impianti a Fune (AVIF) e i locali destinati a saletta espositiva. L'immobile con l'indicazione delle relative superfici oggetto del servizio è descritto nella tabella riassuntiva che si allega sotto la lettera "A" (allegato "A") e risulta individuato nelle consistenze planimetriche, espresse a titolo indicativo, nelle planimetrie che si allegano sotto la lettera "B" (allegato "B").

Le superfici utili sono espresse a titolo indicativo per l'appaltatore.

E' compresa nell'oggetto del contratto la fornitura e la distribuzione del materiale igienico-sanitario (carta igienica, salviette, asciugamani in carta, sacchetti per rifiuti, sapone liquido, bustine, ecc...).

Art. 3 (Modalità di esecuzione del servizio)

Il servizio deve essere effettuato sempre con personale idoneo ed adeguato numericamente alle necessità delle prestazioni, assicurando l'effettuazione della prestazione a perfetta regola d'arte e nei tempi prefissati.

Il servizio di pulizia deve esser svolto con modalità, frequenza ed orari indicati nella tabella riassuntiva che si allega sotto la lettera "C" (allegato "C").

Lo svolgimento delle operazioni di pulizia ordinaria giornaliera feriali, dovrà essere eseguito con la presenza minima di n. 4 addetti per n. 3 ore effettive lavorate con orario dalle ore 17:15 alle 20:15.

Le operazioni oltre quelle giornaliere feriali, dovranno essere eseguite nella giornata di sabato, nella misura minima di 2 sabati al mese, con presenza di 4 addetti per n. 6 ore effettive lavorate con orario dalle ore 8.30 alle 14.30.

All'interno della squadra l'Appaltatore dovrà individuare e comunicare al Committente un referente Responsabile, che dovrà essere sempre presente durante le attività di pulizia, e a cui si farà riferimento per l'organizzazione, il coordinamento e il controllo di tutte le attività di pulizia. All'inizio di ogni semestre l'Appaltatore dovrà presentare un programma riportante le date in cui intende eseguire le attività periodiche di pulizia, per l'approvazione del referente interno di Finaosta.

Le operazioni periodiche secondo le frequenze indicate nell'allegato "C" di pulizia dei vetri esterni dovranno essere eseguite durante i giorni feriali dalle ore 8.30 alle 16.30 con l'aggiunta di addetti specificatamente incaricati, previa comunicazione al Referente di FINAOSTA della data prevista.

Per particolari esigenze relative allo svolgimento del servizio potranno essere concordate con il Referente di FINAOSTA alcune variazioni relative alle modalità, frequenza e orari delle prestazioni.

Qualora nel corso del contratto si verificano scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento del servizio, FINAOSTA provvederà al computo delle somme corrispondenti al servizio non svolto da detrarre dalle relative fatture. In tali casi però dovranno essere comunque garantite le prestazioni minime che saranno concordate preventivamente con il Referente di FINAOSTA.

Art. 4 (Personale addetto)

Tutto il personale adibito al servizio dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell'Appaltatore. Lo stesso personale dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni del servizio.

L'Appaltatore, prima dell'inizio del servizio dovrà, altresì, consegnare al Referente di FINAOSTA l'elenco nominativo, con l'indicazione delle generalità, del personale addetto al servizio che avrà accesso ai locali. Ogni variazione degli stessi dovrà essere comunicata per iscritto, in via preventiva.

FINAOSTA fornirà apposito tesserino magnetico nominale da consegnare al personale addetto al servizio. Il personale assegnato ai servizi di pulizia dovrà utilizzare presso appositi rilevatori il proprio tesserino per accedere all'edificio e per uscire dallo stesso. Inoltre, terminato il servizio, costituirà onere del personale dell'Appaltatore avvisare il servizio di vigilanza dell'uscita dai locali.

L'accesso nella giornata di sabato potrà avvenire previa apertura degli accessi ed alla gestione dei sistemi di antintrusione da parte del servizio di vigilanza; il Referente di FINAOSTA provvederà a comunicare telefonicamente al servizio di vigilanza gli orari di ingresso.

L'Appaltatore dovrà vietare al personale di effettuare nei locali qualsiasi attività che non sia conforme o direttamente e strettamente connessa con le attività di pulizia previste nel presente contratto e in particolare è fatto divieto agli stessi di aprire cassetti, armadi, esaminare o rimuovere raccoglitori e documenti, lasciati eventualmente sui tavoli o sulle scrivanie.

Art. 5 (Elementi migliorativi offerti in sede di gara)

Art. 6 (Fornitura materiale igienico-sanitario)

L'Appaltatore deve sottoporre all'approvazione del Referente di FINAOSTA l'elenco descrittivo del materiale igienico- sanitario (carta igienica, salviette, asciugamani in carta, sacchetti per rifiuti, sapone liquido, bustine, ecc...) che provvederà a fornire.

I detersivi e prodotti per l'igiene e gli attrezzi di pulizia oggetto della fornitura dovranno, all'interno della loro composizione chimica, essere privi di sostanze nocive per la salute del personale, come da normative vigenti in materia di prevenzione e sicurezza.

Art. 7 (Materiale d'uso e attrezzature)

Il servizio dovrà eseguirsi esclusivamente con macchinari elevatori, attrezzature elettromeccaniche, utensili elettrici e/o manuali, nonché prodotti (detergenti, disinfettanti, sanificanti, germicidi, sacchetti per rifiuti, ecc...), forniti dall'Appaltatore, idonei per l'esecuzione delle prestazioni a regola d'arte e rispondenti alle normative vigenti.

L'impiego degli attrezzi e delle macchine dovrà essere perfettamente compatibile con il tipo e l'uso delle strutture. Gli attrezzi e le macchine dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenuti in perfetto stato e dotati di tutti gli accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e terzi da eventuali infortuni, nonché dotate del contrassegno dell'Appaltatore.

Tutte le attrezzature dovranno essere conformi a quanto previsto dalle normative antinfortunistiche vigenti.

L'Appaltatore sarà il solo responsabile della custodia sia delle proprie attrezzature sia dei prodotti forniti e utilizzati, esonerando FINAOSTA da qualunque responsabilità per eventuali furti o danneggiamenti.

FINAOSTA metterà a disposizione dell'Appaltatore idonei locali all'interno dell'edificio per il deposito delle attrezzature e dei prodotti necessari alle operazioni ordinarie di pulizia. La chiave dei locali sarà consegnata all'Appaltatore, che sarà responsabile unico dello stato della struttura medesima. La chiave verrà riconsegnata al termine del contratto. Una copia delle chiavi dovrà comunque rimanere, per ogni evenienza, al Referente di FINAOSTA.

L'Appaltatore deve altresì provvedere a sue cure e spese e senza diritto di compenso alcuno all'installazione degli apprestamenti per la sicurezza necessari per l'esecuzione del servizio quali ad esempio scale, ponti a cavalletto, trabattelli, ponteggi e/o mezzi idonei di sollevamento. I materiali impiegati devono essere rispondenti alle normative vigenti in Italia (ad esempio: biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità); nella scelta dei detergenti e dei disinfettanti non è consentito l'utilizzo di prodotti contenenti sostanze che possono rovinare o corrodere superfici. I detergenti non devono contenere coloranti, metalli pesanti nonché neomicina e formaldeide.

E' vietato l'uso di prodotti tossici e/o corrosivi ed in particolare:

- a. acido cloridrico;
- b. ammoniaca.

E' vietato l'uso di sostanze acide ed eccessivamente alcaline o coloranti, sui pavimenti di pietra pavimenti di legno, piastrelle, conglomerati; sulle superfici di gres si potranno usare dei detergenti lievemente acidi.

Le sostanze utilizzate per il servizio dovranno, all'interno della loro composizione chimica, essere privi di sostanze nocive per la salute del personale dell'Appaltatore e per personale di FINAOSTA, come da normative vigenti in materia di prevenzione e sicurezza.

Le sostanze chimiche utilizzate dovranno sempre essere accompagnate da una scheda di sicurezza in cui sono elencate le componenti, il produttore, i rischi per il trasporto, per l'uomo e per l'ambiente, le indicazioni per lo smaltimento, i limiti di esposizione e le protezioni da indossare per il lavoratore che ne entra in contatto.

In nessun caso, per pavimenti, zoccoli, battiscopa, pareti e loro rivestimenti, infissi e serramenti, oggetti in rame e sue leghe (ottone e bronzo) vanno usati prodotti o mezzi che possano produrre sugli stessi aggressioni chimiche o fisiche.

L'Appaltatore prende atto che i pavimenti degli uffici e delle sale riunioni sono del tipo sopraelevato, per cui sono vietate operazioni di lavaggio che comportino lo spargimento abbondante di liquidi che possono penetrare nei sottostanti impianti elettrici.

Art. 8 (Pulizia delle vetrate esterne)

La pulizia delle vetrate esterne dell'edificio dovrà avvenire mediante mezzi ed apparecchiature idonee alle dimensioni dell'edificio ed agli spazi disponibili per le operazioni.

In merito si precisa che:

- i mezzi e le apparecchiature dovranno essere fornite a proprie spese dall'Appaltatore;
- i mezzi e le apparecchiature dovranno essere conformi alle vigenti norme di sicurezza;
- l'Appaltatore dovrà provvedere all'ottenimento delle autorizzazioni richieste dagli organi competenti in materia per l'installazione degli apprestamenti provvisori ed al pagamento di eventuali oneri connessi.

Art. 9 (Raccolta e smaltimento di rifiuti)

L'Appaltatore dovrà provvedere alla raccolta interna e al trasporto, con mezzi propri, di sacchi e contenitori di rifiuti, differenziati secondo il materiale, nei punti di raccolta stabiliti dall'Amministrazione Comunale e/o dalla ditta a cui è affidato l'appalto di raccolta, secondo i tempi e i modi da esse previsti, adeguandosi ad ogni eventuale variazione che dovesse verificarsi. L'Appaltatore, inoltre, dovrà mantenere in ordine ed in condizioni igieniche adeguate i locali e o i punti di raccolta di sacchi e contenitori.

Art. 10 (Obblighi di FINAOSTA)

FINAOSTA si impegna a garantire all'Appaltatore l'accesso a tutti i locali oggetto del presente servizio nonché l'erogazione di acqua e di energia elettrica occorrenti per i servizi di pulizia, sanificazione e disinfezione e per il funzionamento delle attrezzature.

FINAOSTA mette a disposizione per la consultazione dell'Appaltatore gli elaborati grafici, i manuali d'uso e manutenzione e le schede tecniche disponibili di quanto utile al corretto svolgimento delle prestazioni e dei servizi.

Art. 11 (Divieto di modifiche introdotte dall'Appaltatore e variazioni disposte da FINAOSTA)

L'Appaltatore, senza il consenso di FINAOSTA, non potrà apportare variazioni alle modalità di esecuzione del servizio prescritte. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario aumentare o diminuire la prestazione prevista da parte di FINAOSTA si applicheranno le disposizioni contenute nell'art. 106 D.Lgs. 50/2016.

Inoltre, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'Appaltatore e che siano ritenute opportune da FINAOSTA.

Art. 12 (Norme di sicurezza)

L'Appaltatore si impegna alla integrale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Ai sensi dell'art. 26 del citato Decreto Legislativo fa parte integrante del presente contratto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenze (D.U.V.R.I.). Resta salva la possibilità di concordare aggiunte o modifiche allo schema generale del Documento Unico per adattarlo a specifiche esigenze riscontrate in sede locale.

Art. 13 (Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti)

L'Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Art. 14 (Durata)

La durata del contratto è di ventiquattro mesi a decorrere dal _____ e con scadenza al _____ rinnovabile di ulteriori 12 mesi, previa richiesta di FINAOSTA, alle medesime condizioni, e cesserà automaticamente alla scadenza, senza obbligo di disdetta.

Art. 15 (Corrispettivo)

Il corrispettivo per il servizio di pulizia, sanificazione e disinfezione è fissato a corpo in € _____ (Euro ____,__) annui, di cui € _____ (Euro _____,00) per costi della sicurezza, oltre all'IVA, per il periodo di durata del contratto di cui all'articolo 14.

Art. 16 (Pagamenti)

Il pagamento del corrispettivo di cui all'articolo 15 (Corrispettivo) sarà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura relativa all'attività svolta nel mese precedente.

Il pagamento di ciascun corrispettivo mensile sarà pari a Euro _____, oltre IVA.

L'Appaltatore dovrà allegare alla fattura un prospetto riepilogativo mensile riportante:

- i giorni e gli orari in cui sono state svolte tutte le operazioni di pulizia previste nella tabella contenuta nell'allegato "C";
- il numero di addetti impiegati;
- le ore giornaliere totali svolte dagli addetti.

Il pagamento sarà effettuato previa verifica della regolarità delle prestazioni da parte del Referente di FINAOSTA.

I pagamenti saranno subordinati alle verifiche della regolarità contributiva (DURC) e alle verifiche di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, ove previste.

Art. 17 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato n. _____, intestato all'Appaltatore presso la banca _____.

L'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato di cui sopra sono:

- _____ nato a _____ il _____ codice fiscale _____;
- _____ nato a _____ il _____ codice fiscale _____;
- _____ nato a _____ il _____ codice fiscale _____.

L'Appaltatore provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni e dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici del 7 luglio 2011 n. 4. Il presente contratto potrà essere risolto di diritto dalla Contraente ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 18 (Controllo)

Il Referente di FINAOSTA vigila sull'osservanza delle condizioni previste dal contratto e, qualora ne ravvisi la necessità, impartisce istruzioni in ordine all'espletamento delle prestazioni al Referente dell'Appaltatore.

FINAOSTA, sia direttamente mediante propri incaricati, sia in contraddittorio con il Referente dell'Appaltatore, comunque, potrà in qualunque momento, anche senza preavviso, eseguire ispezioni e controlli per verificare ed accertare l'adempimento e la qualità del servizio, nonché la conformità alle modalità esecutive ed alle indicazioni prescritte nel presente contratto. Nel caso di risultanze negative ne darà comunicazione all'Appaltatore per le vie brevi cui seguirà comunicazione scritta via raccomandata A/R contenente, nel caso in cui si concretizzi, la comminazione di penale ai sensi dell'art. 19.

FINAOSTA potrà, inoltre, chiedere l'allontanamento di quei lavoratori che risultassero incapaci, inidonei o manifestassero un cattivo contegno.

Art. 19 (Inadempienze e penalità)

L'Appaltatore è soggetto a penalità qualora, nell'esecuzione del servizio, non provveda a rimuovere le inadempienze contestate per iscritto o ad adempiere alla richiesta di sostituzione del personale come indicato nell'art. 18. Sono considerate inadempienza anche la mancata esecuzione nei tempi e modi di una attività di pulizia programmata, o la loro esecuzione senza il rispetto delle norme sulla sicurezza, il mancato rispetto dei tempi minimi di intervento richiesti, il riscontrarsi di situazioni di disagio interne all'edificio connesse con l'attività che pregiudicano la normale fruizione degli spazi e dei locali per cause imputabili all'Appaltatore, l'accesso all'edificio per scopi non direttamente connessi con le attività appaltate, il mancato rispetto dei termini per la reportistica mensile.

La penalità sono fissate come di seguito riportato:

infrazione	penale per singola prestazione
mancata o carente prestazione giornaliera	€ 200,00
mancata o carente prestazione settimanale	€ 300,00
mancata o carente prestazione mensile	€ 500,00
mancata o carente prestazione trimestrale	€ 800,00
mancata o carente prestazione quadrimestrale	€ 1.000,00

mancata o carente prestazione semestrale o in caso di evento € 1.500,00

L'ammontare delle penalità sarà compensato con i crediti dell'Appaltatore dipendenti dal presente contratto e, per l'eventuale eccedenza, con l'incameramento pro-quota della cauzione definitiva; è fatto comunque salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Qualora l'Appaltatore non esegua o si rifiuti di eseguire, senza giusto motivo, le attività di cui all'articolo 3, potrà ricorrere a terzi per servizi alternativi addebitando i relativi costi sostenuti o potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.

Art. 20 (Danni a persone o cose)

L'Appaltatore assume la responsabilità per eventuali danni arrecati a terzi ed ai beni, mobili ed immobili, oggetto del servizio in conseguenza della prestazione del medesimo, sollevando FINAOSTA da ogni responsabilità al riguardo. A detto fine, l'Appaltatore si obbliga a mantenere per tutta la durata del contratto polizza assicurativa, con oneri a proprio carico, per la copertura della responsabilità civile verso terzi.

L'Appaltatore ha prodotto polizza n. _____ della _____ perfezionata in data _____ e con scadenza al _____ con i seguenti massimali: _____.

Qualora l'Appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento dei danni cagionati, FINAOSTA è autorizzata a provvedere direttamente imputando la spesa all'Appaltatore tramite trattenuta sul corrispettivo successivo da erogare all'Appaltatore medesimo.

Art. 21 (Cauzione)

L'esecuzione del contratto sarà garantita dalla costituzione di garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 163/2006 di Euro _____ (_____), prestata mediante fideiussione n. _____ emessa da _____ in data _____ con scadenza al _____.

L'istituto garante, così come emerge dalla causale della polizza, ha espressamente dichiarato:

- a) di avere preso visione del contratto e della documentazione allegata;
- b) di rinunciare al termine previsto dall'art. 1957 del Codice civile;
- c) di obbligarsi a versare a prima richiesta a FINAOSTA, su semplice richiesta scritta ed entro 15 giorni dal ricevimento della stessa, la somma garantita o la minore somma richiesta da FINAOSTA;
- d) di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 22 (Risoluzione del contratto)

Costituiscono causa di risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile:

- a) il verificarsi di oltre cinque inadempienze, anche non consecutive, di cui all'art. 19 contestate per iscritto;
- b) frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;

- c) cessione dell'azienda o cessazione dell'attività;
- d) cessione a terzi, in tutto od in parte, del contratto;
- e) la manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- f) la sospensione o il rallentamento del servizio senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione nei termini previsti dal contratto;
- g) l'inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- h) rifiuto di procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ove questa sia venuta meno in tutto od in parte;
- i) l'affidamento a terzi, mediante subappalto o sotto altra forma, delle prestazioni oggetto del presente contratto, al di fuori dei casi consentiti dalla legislazione vigente;
- j) procedure concorsuali a carico dell'Appaltatore;

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto, da comunicarsi mediante lettera raccomandata A/R o tramite PEC, l'Appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che FINAOSTA dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 23 (Referenti e comunicazioni)

Per la regolare esecuzione del contratto:

- FINAOSTA S.p.A. nomina come Referente: _____;
- l'Appaltatore nomina come Referente: _____.

Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse ai rispettivi Referenti.

In caso di impedimento del Referente, FINAOSTA e l'Appaltatore dovranno darne tempestivamente notizia alla controparte, indicando contestualmente il nominativo del sostituto Referente.

Le comunicazioni dovranno essere trasmesse tramite fax, email, pec o raccomandata A.R., ove previsto, ai seguenti indirizzi:

- FINAOSTA: _____, fax _____, tel. _____, email _____, pec _____;
- Appaltatore: _____, fax _____, tel. _____, email _____, pec _____.

Art. 24 (Foro competente)

Qualunque controversia dovesse sorgere tra le parti in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente contratto, nonché degli atti ad esso conseguenti o comunque connessi, sarà di competenza esclusiva del Foro di Aosta.

Art. 25 (Spese e regime fiscale)

Il presente contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso e le eventuali spese saranno a carico della parte richiedente la registrazione stessa.

Art. 26 (Clausola protezione dei dati personali)

FINAOSTA e l'Appaltatore (le Parti) garantiscono il rispetto delle norme di legge applicabili al trattamento dei dati personali. In particolare le Parti assicurano il rispetto delle norme contenute nel Regolamento UE n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali.

I dati e le informazioni raccolti durante lo svolgimento del contratto in oggetto sono trattati per le finalità sottese allo stesso, in modo da garantirne la disponibilità, l'integrità e la riservatezza.

I trattamenti avvengono soltanto per mezzo di personale autorizzato, attraverso strumenti manuali, informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Sarà onere delle parti del contratto garantire ordinaria diligenza al fine di evitare l'uso o la diffusione non autorizzati dei dati.

Nei casi in cui, per lo svolgimento dell'attività fosse necessario trattare informazioni e dati personali di terzi, spetta all'Appaltatore garantire la comunicazione delle informazioni previste dalla normativa a tutela dell'interessato, in qualità di autonomo Titolare del trattamento.

L'Appaltatore si obbliga a consegnare ai propri dipendenti, che ai fini dell'esecuzione del presente contratto avranno accesso allo stabile di FINAOSTA, l'informativa privacy relativa alla videosorveglianza.

Art. 27 (Riservatezza)

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga eventualmente a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore inoltre dovrà obbligatoriamente istruire il personale in merito agli obblighi e alle responsabilità derivanti dal mancato rispetto di quanto sopra indicato.

L'Appaltatore dovrà vietare al personale di effettuare nei locali qualsiasi attività che non sia conforme o direttamente e strettamente connessa con le attività di pulizia previste nel presente contratto e in particolare è fatto divieto agli stessi di aprire cassetti, armadi, esaminare o rimuovere raccoglitori e documenti, lasciati eventualmente sui tavoli o sulle scrivanie.

Art. 27 (Obblighi dell'Appaltatore derivanti dall'approccio metodologico proposto in sede di gara)

L'Appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto nell'offerta tecnica ("approccio metodologico" in allegato) prodotta in sede di gara, in particolare con riferimento:

ART. 28 (Clausola "231")

Anche con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di FINAOSTA S.p.A., il Codice Etico, quale documento che definisce l'insieme di valori di etica aziendale che la Società riconosce, accetta e condivide e il cui rispetto consente di prevenire, fra l'altro, la commissione dei reati previsti dal Decreto citato. E' interesse primario di FINAOSTA S.p.A. che tutti coloro che incorrano in relazioni d'affari con

la Società svolgano la propria attività in osservanza dei principi e dei valori contenuti nel Codice Etico.

Il Codice Etico è consultabile all'indirizzo

http://www.finaosta.com/finaosta/index.php/codice_etico

Il contratto potrà, comunque, essere risolto ex art. 1456 c.c., in caso di commissione di un reato previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 e succ. mod. e int. ed accertato con sentenza passata in giudicato, a seguito di applicazione della pena su richiesta delle Parti ex art. 444 c.p.c., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

In ogni caso, al momento dell'apertura di un procedimento in sede penale nei confronti dell'Appaltatore per reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001, dovrà esserne data immediata comunicazione alla Committente la quale avrà facoltà di risolvere il contratto per il verificarsi di tale condizione risolutiva ex art. 1353 c.c..

Art. 29 (Clausola sociale)

L'Appaltatore è obbligato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, ad assorbire e utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, le unità di personale in organico presso il precedente appaltatore a titolo di soci lavoratori o dipendenti. a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.

La Stazione Appaltante sarà estranea concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all'applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione, sono di esclusiva competenza dell'appaltatore subentrante.

Art. 30 (Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni di legge in vigore.

Allegati:

- A) Tabella consistenze planimetriche indicative;
- B) Planimetrie indicative;
- C) tabelle riassuntive di modalità, frequenza e orario del servizio;
- D) DUVRI;
- E) Informativa privacy.
- F) Relazione tecnica offerta tecnica;
